

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI
Città Metropolitana di Catania



Collegio Revisori dei Conti

VERBALE n. 77

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 17,30, si è riunito, presso lo studio del dottor D'Amico Marcello il Collegio dei Revisori dell'Ente, composto dai seguenti membri:

- Dott. Salvatore Parisi – Presidente.
- Dott. Marcello D'Amico – Componente

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

proposta di deliberazione di C.C. n° 2 del 16/02/2018 avente come oggetto: “ Imposta Unica Comunale – Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018”.

Il Collegio dei Revisori:

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art 11 commi 639 – 731 della Legge 27 Dicembre 2013 n° 147), nell'ambito di una ampia riforma della fiscalità locale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- L'Imposta Municipale Propria (IMU);
- La Tassa sui Rifiuti (TARI) , destinata alla copertura integrale dei costi dei servizi di Igiene Ambientale;
- Il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dagli Enti Locali.

Atteso che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n° 507/1993, nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'art.14 del D.L. n° 201/2011 (Legge n° 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di igiene ambientale;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC – in modo particolare per gli aspetti legati alla disciplina della componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 7 Agosto 2014., il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario relativo ai costi dei Servizi di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- che la competente Area Tecnica Comunale ha predisposto apposito Piano Finanziario dei costi complessivi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018, con la individuazione di un costo complessivo di € 1.982.832,69 suddiviso in costi fissi totali € 826.051,00 e costi variabili totali € 1.156.358,00 ;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Dato atto che:nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione

- le eventuali riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la diminuzione della quota variabile delle tariffe;
- le scelte operative e gestionali che hanno comportato per l'Ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali da applicare, di cui al D.P.R. 158/1999;
- la ripartizione in percentuale del costo complessivo dei servizi di Igiene Ambientale tra UD (72% c.f. e c.v. 71,60%) e UND (c.f. 28% e c.v. 28,40%);

Visto ed esaminato l'allegato A, parte integrante e sostanziale della proposta di atto deliberativo di C.C. n° 2/18 attraverso il quale viene ad essere indicata in dettaglio la complessa articolazione dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei Rifiuti solidi urbani, e la contestuale determinazione delle tariffe TARI per il corrente esercizio finanziario, a copertura integrale di costi sostenuti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il D.L. 16/2014 così come convertito nella legge 68/2014, in ordine alla determinazione della tariffa TARI per gli esercizi finanziari 2014 e 2015;
- le Leggi Finanziarie n° 190/2014 e n° 208/2015, n° 232/2016, 205/2017 ;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 27 novembre 2017 che ha disposto al 28 Febbraio 2018 i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 e aliquote e tariffe di imposta, e la successiva ulteriore proroga 31 marzo 2018;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs 18 Agosto 2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti funzionari responsabili;

Visto il vigente O. A. EE. LL.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ESPRIME


Parere favorevole alla proposta di deliberazione di C.C. n° 2 del 16/02/2018 avente come oggetto: "**Imposta Unica Comunale – Approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018**";

Di evidenziare comunque la necessità, da parte dei competenti degli Uffici Tributarî dell'Ente, di dover intensificare le attività di accertamento e riscossione per la eliminazione di possibili fasce di evasione ed elusione del tributo comunale, atte ad allargare la base imponibile TARI, a determinare una più equa distribuzione del carico tributario con relativi effetti perequativi tra i diversi soggetti passivi, e produrre, per i successivi esercizi finanziari, una eventuale rideterminazione delle tariffe.

L'organo di Revisione

Dott. Salvatore Parisi

Dott. Marcello D'Amico

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, for Dott. Salvatore Parisi, is a large, stylized cursive script that starts with a long horizontal stroke and curves upwards and to the right. The second signature, for Dott. Marcello D'Amico, is a smaller, more compact cursive script with several loops and a final horizontal stroke.